

PARERE 7 GIUGNO 2016
292/2016/I/EEL

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL TESTO
INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs.79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante "Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici";

- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la comunicazione di BSP Regional Energy Exchange LLC (nel seguito: BSP), ELES d.o.o. (di seguito: ELES), Gestore dei mercati Energetici S.p.A (di seguito: GME) e TERNA S.p.a. (di seguito: TERNA) del 3 agosto 2015, prot. Autorità 23719 del 7 agosto 2015) recante *Cross border IntraDay Implicit Allocation (ID-IA) IT-SI - proposal for implicit auctions intraday timeframe* (nel seguito: comunicazione 3 agosto 2015);
- la lettera del Direttore del dipartimento Regolazione dell'Autorità, congiuntamente al Direttore di Agencija za energija (nel seguito: AGEN-RS), a BSP, ELES, GME e TERNA del 29 settembre 2015, prot. Autorità n. 28351 del 30 settembre 2015 (nel seguito: lettera 29 settembre 2015);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 23 maggio 2016, prot. Autorità n. 14934, del 23 maggio 2016 (di seguito: comunicazione 23 maggio 2016), con cui il MSE ha trasmesso, all'Autorità, le proposte di modifica al TIDME presentata da GME in data 20 maggio 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, del TIDME (di seguito: proposta di modifica al TIDME).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CACM è entrato in vigore il 14 agosto 2015, rendendo il *market coupling* (allocazione implicita della capacità di trasporto) l'unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera e infragiornaliera;
- tra l'altro, il regolamento CACM prevede che:
 - *(considerato 13) si dovrebbe allocare la capacità negli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero, attraverso metodi di allocazione implicita, in particolare metodi in grado di allocare contemporaneamente energia elettrica e capacità. Nel caso del coupling unico del giorno prima si dovrebbe utilizzare il metodo delle aste implicite, mentre per il coupling unico infragiornaliero si dovrebbe ricorrere all'allocazione implicita continua;*
 - *(considerato 22) si dovrebbe introdurre una determinazione dei prezzi affidabile per la capacità di trasmissione per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero al fine di riflettere la congestione se la capacità è ridotta;*
 - *(articolo 63) i gestori del mercato e i gestori di rete interessati sui confini fra zone di offerta hanno la facoltà di presentare una proposta comune per la progettazione e la realizzazione di aste regionali infragiornaliere complementari(...). Le aste regionali infragiornaliere complementari*

possono essere realizzate all'interno o fra zone di offerta in aggiunta alla soluzione di coupling unico infragiornaliero (...).

- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, verificato positivamente le nuove modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del *market coupling* per il mercato del giorno prima (MGP) sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia per l'anno 2015;
- con la comunicazione 3 agosto 2015 BSP, ELES, GME e TERNA, a seguito della pubblicazione del regolamento CACM e al fine di avviare il processo di implementazione del disegno del mercato infragiornaliero previsto dal medesimo regolamento, hanno congiuntamente proposto all'Autorità e all'Autorità di regolazione slovena AGEN-RS, l'avvio di un progetto volto a migliorare l'allocatione della capacità di trasmissione transfrontaliera tra Italia e Slovenia, attraverso una soluzione compatibile con il regolamento CACM e sfruttando in larga parte le procedure e le modalità gestionali relative al *market coupling* del mercato del giorno prima (di seguito: progetto pilota *Intraday* Italia-Slovenia);
- con la lettera 29 settembre 2015, l'Autorità e AGEN-RS, tenendo in considerazione le previsioni del regolamento CACM a favore dell'armonizzazione delle regole e delle efficienza dei meccanismi di allocatione, hanno accolto positivamente l'iniziativa proposta su base volontaria dai partner del progetto che rappresenta un miglioramento rispetto alle attuali modalità di gestione della capacità transfrontaliera e dimostra la fattibilità del modello di asta implicita infragiornaliera, quantomeno a livello regionale, a complemento del modello europeo di negoziazione continua previsto dal regolamento CACM.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 20 maggio 2016, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alle proposte di modifica al TIDME;
- le proposte di modifica al TIDME riguardano:
 - la revisione della definizione di "market coupling" all'articolo 2, al fine di estenderla anche al mercato infragiornaliero;
 - la revisione dell'articolo 52, al fine di prevedere che gli esiti delle sessioni del mercato infragiornaliero tengano conto delle importazioni ed esportazioni nei confronti dei mercati confinanti con i quali è attivo il market coupling e di

prevedere sia una specifica DTF a definire per quali sessioni del mercato infragiornaliero esso è attivo;

- il GME ha motivato le suddette modifiche al fine di consentire l'avvio del progetto pilota Intraday Italia Slovenia.

RITENUTO CHE:

- nulla osti alle proposte di modifica al TIDME sopra richiamate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere parere favorevole alle proposte di modifica al TIDME, al fine di consentire l'avvio del progetto pilota Intraday Italia Slovenia

DELIBERA

1. di esprimere, al MSE, parere favorevole alle proposte di modifica al TIDME, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di trasmettere il presente provvedimento al MSE;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni